

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6975 del 13/12/2024
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' COCCI LUCIANO SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CORIANO VIA MARANELLO, 1 - NUOVA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURA PER LA PESCA - NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CORIANO VIA MARANELLO,1
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7294 del 13/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno tredici DICEMBRE 2024 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' COCCI LUCIANO SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CORIANO VIA MARANELLO, 1 - NUOVA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURA PER LA PESCA - NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CORIANO VIA MARANELLO,1

IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i. recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e s.m.i. recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Coriano in data 07/06/2024 - assunta al protocollo generale di Arpae-SAC Rimini con PG/2024/107357 del 11/06/2024 (pratica ARPAE n.22566/2024) dalla Società COCCI LUCIANO SRL (C.F./P.IVA 03729880405), avente sede legale e produttiva in Comune di Coriano - Via Maranello,1 intesa ad ottenere **nuova Autorizzazione Unica Ambientale** comprensiva di:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - (nuova)- competenza Arpae;*
- *comunicazione di cui all'art. 8, commi 4, della L.447/95 inquinamento acustico (nuova) - competenza Comune;*

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di **"PRODUZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURA PER LA PESCA"**;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell’ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

RICHIAMATI il comma 4 dell’art.8 della Legge n.447/1995 che attribuisce ai Comuni la competenza in materia di impatto acustico relativo ad impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive;

CONSIDERATO che in data 30/07/2024 PG/2024/0122189 è stata convocata la Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis della L. 241/90 s.m.i.;

VISTA la richiesta di integrazioni e contestuale sospensione dei termini di Arpae del 22/07/2024 PG/2024/0133932 e le integrazioni pervenute in data 19/08/2024 PG/2024/150004 e in data 29/08/2024 PG/2024/155910 ;

VISTA la successiva richiesta di integrazioni del 07/10/2024 PG/2024/0180633, in quanto le integrazioni summenzionate risultavano carenti rispetto ad alcuni punti della richiesta;

VISTE le integrazioni pervenute in data 08/11/2024 PG/2024/201612;

VISTO il parere del Comune di Coriano del 05/07/2024 prot. n. 0019296/2024 acquisito in data 08/07/2024 PG/2024/124497 che ha confermato la compatibilità urbanistica del fabbricato riconoscendo l’inesistenza di motivi ostativi al proseguimento del procedimento;

VISTO il parere del Comune di Coriano del 03/10/2024 prot. n. 0028143/2024 acquisito in data 04/10/2024 PG/2024/178928 con il quale il Comune prende atto delle conclusioni del tecnico in acustica ambientale ai sensi della L.447/95, non rinvenendo motivi ostativi in al rilascio del provvedimento;

VISTA la relazione tecnica rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini in data 01/10/2024 PG/2024/176551;

RITENUTO acquisito il parere dell’AZIENDA U.S.L., favorevole senza condizioni in quanto non è pervenuto nei tempi previsti dalla conferenza, avvalendosi dell’istituto del silenzio assenso ai sensi dell’art. 14 bis co. 4 della L. 241/90, relativamente all’autorizzazione per le emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs. 152/06);

DATO ATTO che la società richiedente l’autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini tramite PAGOPA;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all’adozione dell’AUA a favore della Società in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e s.m.i, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.4 della L.241/90, è l'Ing.Giovanni Paganelli titolare dell'Unità "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 96/2019, 124/2023 e 26/2024 compete al Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo o in sua assenza all'incarico di funzione "AUA ed autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte;

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisa come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 comma 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990 e, conseguentemente:
2. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, **nuova Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla Società COCCI LUCIANO SRL avente sede legale in Comune di Coriano - Via Maranello,1 (C.F./P.IVA 03729880405) per l'esercizio dell'attività di "*PRODUZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURA PER LA PESCA*" nello stabilimento sito in comune di **Coriano - Via Maranello,1** fatti salvi i diritti di terzi comprendente i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi - (nuova)- competenza Arpa;*
 - *comunicazione di cui all'art. 8, commi 4, della L.447/95 inquinamento acustico (nuova) - competenza Comune;*
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'Allegato A al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
 - l'attività di lavaggio dei macchinari usati dai pescherecci, in manutenzione, attualmente non viene eseguita, come dichiarato dalla società. La società la potrà riattivare solo previa richiesta di modifica di AUA per integrazione di autorizzazione allo scarico di

acque reflue industriali ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.152/06 ed ottenimento dell'autorizzazione; in mancanza di autorizzazione, eventuali pilette di raccolta dell'acqua nell'area di lavaggio dovranno essere chiuse.

- La società dichiara che il rifornimento carburante per i mezzi aziendali non viene più effettuato. La società potrà riattivarlo solo previa richiesta di modifica di AUA per integrazione di autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.152/06 ed ottenimento dell'autorizzazione; in mancanza di autorizzazione il serbatoio dovrà essere vuoto;
- 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013 direttamente alla scrivente Agenzia, ovvero richieste al Suap ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
- ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- 3c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurne di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
4. Di dare atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale disciplina esclusivamente gli aspetti ambientali dei titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013, fatti pertanto salvi i diritti di terzi, e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta disciplinati da norme non previste dalla presente AUA;
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. L'AUA **adottata** con il presente provvedimento, **assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
7. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alla verifica delle condizioni dichiarate dal gestore vengono svolti dal Servizio territoriale APA Est sezione di Rimini;
9. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;

10. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
11. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.R. n. 59/2013, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Coriano, Arpaes Servizio Autorizzazione e Concessioni di Rimini, Arpaes Servizio Territoriale di Rimini e Azienda Usl della Romagna) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
12. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
13. Il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpaes;
14. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
15. Di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpaes;
16. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto ai sensi della L.241/90;
17. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Di Rimini - Area Est
Dott. Stefano Renato De Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI: la ditta svolge attività di *“Produzione e riparazione di attrezzatura per la pesca, in particolare per l’allevamento e il confezionamento dei mitili”* per un periodo di 240 giorni/anno.

Nello specifico produce macchinari in acciaio inox eseguendo operazioni di pallinatura, taglio a caldo, saldatura oltre a stampaggio di etichette di identificazione.

Effettua inoltre il riempimento di boe per la pesca con schiuma poliuretanica oltre al cablaggio e manutenzione di schede elettroniche.

› Il gestore dichiara un consumo di materie prime così suddiviso:

- Acciaio Inox: 120.000 kg/anno pari a circa 500 kg/giorno
- Decagel spray (decapante): 450 kg/anno pari a circa 1.8 kg/giorno
- Elettrodi di saldatura Cromarod: 19.250 kg/anno pari a circa 80 kg/giorno
- Schiuma poliuretanica Dunapol: 1.700 kg/anno pari a circa 7 kg/giorno
- Inchiostri: 100 kg/anno
- Alcol etilico: 200 kg/anno
- Azoto: 80 kg/anno
- Lega stagnante: 25 kg/anno.

› Il Gestore dichiara che l’attività non rientra nell’ambito dell’applicazione dell’art. 275 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

› Sono presenti i seguenti impianti di combustione civili:

- IT01-IT02 n.2 caldaie asservite al riscaldamento uffici e acqua sanitaria (30 kW)
- IT03 bruciatore asserviti al riscaldamento area deposito e lavorazioni meccaniche(40 kW)
- IT04 caldaia alimentato a gas metano asservita al riscaldamento area saldatura (114 kW)
- IT05-IT06 n.2 robur asserviti al riscaldamento area pallinatura e schiumatura (38.5 kW)
- IT07-IT08-IT09 n.3 caldaie robur asserviti al riscaldamento area assemblaggio e taglio a caldo (34 kW).

Tali emissioni non sono soggette ad autorizzazione in quanto rientrano nel novero previsto dall’art. 272 comma 1 (emissioni scarsamente rilevanti), in quanto rientranti nell’attività elencata nella Parte I dell’Allegato IV alla Parte Quinta lettera *dd*) - *Impianti di combustione alimentati a metano o Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW*. Questi impianti, aventi una potenza termica nominale <3 MW non sono disciplinati dal Titolo I Parte V del D.Lgs. 152/06 e pertanto non sono soggetti ad autorizzazione; sono altresì soggetti alle disposizioni di cui al Titolo II della Parte V del D.Lgs. 152/06, ed ai controlli previsti dalla normativa regionale sull’efficienza energetica.

La società dichiara che sono presenti macchinari per lavorazioni meccaniche, le cui emissioni non sono convogliate all’esterno in quanto non utilizzati o utilizzati solo sporadicamente (< 1 h/mese) per attività ausiliarie non facenti parte del ciclo produttivo.

PRESCRIZIONI:

Emissioni da autorizzare

E01 -Taglio laser

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con una superficie filtrante totale di 33,2 m². La pulizia avviene tramite aria compressa in controcorrente con sistema automatico.

Portata massima di progetto: 2 500 Nm³/h

Durata: ca. 8 h/giorno

Altezza: 8 m

Sezione: 0,13 m²

Temperatura: Ambiente

Inquinanti emessi e relativi limiti previsti dal CRIAER punto 4.13.16 e del D.Lgs.152/06 Tabella A1 e B - Allegato I Parte II alla parte V:

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Materiale particellare/PTS	10 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio	5 mg/Nm ³
Cr (VI) + Ni e loro composti	1 mg/Nm ³
Manganese e suoi composti	5 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a **cadenza annuale**, i cui risultati dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e successivamente bollate a cura dell'ARPAE Area EST e firmate dal Gestore a disposizione degli organi competenti per il controllo. In alternativa, il controllo del parametro Polveri (PTS/materiale particellare), può essere sostituito, dopo l'installazione di un pressostato differenziale munito di segnalatore acustico o blocco impianto, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento per la verifica dello stato di conservazione ed efficienza dei filtri; in tal caso il limite si considera rispettato.

I valori limite riferiti a "Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr" e "Nichel e suoi composti, espressi come Ni" deve intendersi cogente solo qualora il flusso di massa rilevato in sede di controllo annuale calcolato a monte degli impianti di abbattimento sia superiore alla soglia di rilevanza relativa alla Classe II della Tabella A1 (5 g/h) della Parte V, Allegato I Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

I valori limite riferiti a "Manganese e suoi composti, espressi come Mn" deve intendersi cogente solo qualora il flusso di massa rilevato in sede di controllo annuale calcolato a monte degli impianti di abbattimento sia superiore alla soglia di rilevanza relativa alla Classe III della Tabella B (300 g/h) della Parte V, Allegato I Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Qualora l'Azienda con il campionamento ed i relativi Rapporti di Prova per i punti emissivi coinvolti nella ricerca dei parametri sopra esposti, risulti dimostrato che il flusso di massa dei metalli (complessivo della stabilimento), sia inferiore al valore soglia previsto della Parte II

Allegato I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Parte V, il gestore sarà esonerato dal rispetto dei limiti e dai relativi autocontrolli annuali per i soli parametri “metalli”.

E02 - Lavorazioni meccaniche

Impianto di abbattimento: non presente
Portata massima di progetto: 2 000 Nm³/h

Durata: ca. 1 h/giorno

Altezza: 8 m

Sezione: 0,10 m²

Temperatura: Ambiente

Inquinanti emessi e relativi limiti previsti dal CRIAER, al punto 4.13.18:

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Materiale particolare/PTS	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a **cadenza annuale**, i cui risultati dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e successivamente bollate a cura dell'ARPAE Area EST e firmate dal Gestore a disposizione degli organi competenti per il controllo.

E03 – Saldatura

Impianto di abbattimento: Filtro a pannelli con una superficie filtrante totale di 140 mq. La pulizia avviene tramite aria compressa in controcorrente.

Portata massima di progetto: 15 000 Nm³/h

Durata: ca. 8 h/giorno

Altezza: 4 m

Sezione: 0,16 m²

Temperatura: Ambiente

Inquinanti emessi e relativi limiti previsti dal CRIAER al punto 4.13.20 e dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tabella A1 e B - Allegato I Parte II alla parte V:

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Materiale particolare/PTS	10 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio	10 mg/Nm ³
Cr (VI) + Ni ₍₁₎ e loro composti	1 mg/Nm ³
Manganese e suoi composti	5 mg/Nm ³

(1) Riferito ad emissioni in atmosfera nella forma respirabile ed insolubile.

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a **cadenza annuale**, i cui risultati dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e successivamente bollate a cura dell'ARPAE Area EST e firmate dal Gestore a disposizione degli organi competenti per il controllo. In alternativa, il controllo del parametro Polveri (PTS/materiale particolare), può essere sostituito, dopo l'installazione di un pressostato differenziale munito di segnalatore acustico o

blocco impianto, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento per la verifica dello stato di conservazione ed efficienza dei filtri; in tal caso il limite si considera rispettato.

I valori limite riferiti a "Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr" e "Nichel e suoi composti, espressi come Ni" deve intendersi cogente solo qualora il flusso di massa rilevato in sede di controllo annuale calcolato a monte degli impianti di abbattimento sia superiore alla soglia di rilevanza relativa alla Classe II della Tabella A1 (5 g/h) della Parte V, Allegato I Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

I valori limite riferiti a "Manganese e suoi composti, espressi come Mn" deve intendersi cogente solo qualora il flusso di massa rilevato in sede di controllo annuale calcolato a monte degli impianti di abbattimento sia superiore alla soglia di rilevanza relativa alla Classe III della Tabella B (300 g/h) della Parte V, Allegato I Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Qualora l'Azienda con il campionamento ed i relativi Rapporti di Prova per i punti emissivi coinvolti nella ricerca dei parametri sopra esposti, risulti dimostrato che il flusso di massa dei metalli (complessivo della stabilimento), sia inferiore al valore soglia previsto della Parte II Allegato I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Parte V, il gestore sarà esonerato dal rispetto dei limiti e dai relativi autocontrolli annuali per i soli parametri "metalli".

E04 – Pallinatura

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con una superficie filtrante totale di 108 mq. La pulizia avviene tramite aria compressa in controcorrente con sistema automatico

Portata massima di progetto: 8 400 Nm³/h

Durata: ca. 8 h/giorno

Altezza: 8 m

Sezione: 0,12 m²

Temperatura: Ambiente

Inquinanti emessi e relativi limiti previsti dal CRIAER, al punto 4.13.11 e dalla D.G.R. n° 2236/2009 s.m.i. All.4 nel punto 4.31

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Materiale particolato/PTS	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a **cadenza annuale**. La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti. In alternativa, il controllo del parametro Polveri (PTS/materiale particolato), può essere sostituito, dopo l'installazione di un pressostato differenziale munito di segnalatore acustico o blocco impianto, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento per la verifica dello stato di conservazione ed efficienza dei filtri; in tal caso il limite si considera rispettato.

E05 – Schiumatura

Impianto di abbattimento: non presente

Portata massima di progetto: 1.500 Nm³/h

Durata: ca. 1 h/giorno

Altezza: 8 m

Sezione: 0,05 m²

Temperatura: Ambiente

Inquinanti emessi: SOV – Isocianati

Inquinanti emessi e relativi limiti previsti dal CRIAER, al punto 4.5.17 – Formatura (con pressione, sotto vuoto, per iniezione, per colata) di prodotti a base di poliuretano o poliuretano espanso e dalla D.G.R. n° 2236/2009 s.m.i. All.4 nel punto 4.4.4:

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Sostanze Organiche Volatili (SOV)	20 mg/Nm ³
di cui Isocianati	5 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a **cadenza annuale**, i cui risultati dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e successivamente bollate a cura dell' ARPAE Area EST e firmate dal Gestore a disposizione degli organi competenti per il controllo.

Il valore limite riferito a "Isocianati" deve intendersi cogente solo qualora il flusso di massa rilevato in sede di controllo annuale calcolata a monte degli impianti di abbattimento sia superiore alla soglia di rilevanza relativa alla Classe I della Tabella D (25 g/h) della Parte V, Allegato I Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

E06 – Cablaggio (stagnatura)

Impianto di abbattimento: non presente

Portata massima di progetto: 1.000 Nm³/h

Durata: ca. 2 h/giorno

Altezza: 8 m

Sezione: 0,02 m²

Temperatura: Ambiente

Inquinanti emessi e relativi limiti previsti dalla DGR 2236/09 e s.m.i. per il materiale particellare.

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Materiale particellare/PTS	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	100 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a **cadenza annuale**. La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

E07 – Stampaggio etichette e pulizia cliché

Impianto di abbattimento: non presente

Portata massima di progetto: 2.000 Nm³/h

Durata: ca. 8 h/giorno

Altezza: 8 m

Sezione: 0,05 m²

Temperatura: Ambiente

Inquinanti emessi e relativi limiti previsti dal CRIAER, al punto 4.4.4

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Sostanze Organiche Volatili (esprese come C organico totale)	50 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sull'emissione controlli a **cadenza annuale**, i cui risultati dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'Arpae, e firmate dal Responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo.

E08 – Stampaggio etichette

Impianto di abbattimento: no

Portata massima di progetto: 2 000 Nm³/h

Durata: ca. 8 h/giorno

Altezza: 8 m

Sezione: 0.05 m²

Temperatura: Ambiente

Inquinanti emessi e relativi limiti previsti dal CRIAER, al punto 4.4.4

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Sostanze Organiche Volatili (esprese come C organico totale)	50 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sull'emissione controlli a **cadenza annuale**, i cui risultati dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'Arpae, e firmate dal Responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo.

Emissioni Diffuse

I macchinari per lavorazioni meccaniche non utilizzati o utilizzati solo sporadicamente dovranno essere scollegati dall'alimentazione elettrica e tenuti in deposito, la società dovrà inoltre tenere un registro con pagine numerate e bollate a cura dell'Arpae, e firmate dal Responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo, su cui annotare le ore di funzionamento degli stessi.

Condizioni di normalizzazione dei risultati

Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

La quantità e la qualità delle emissioni si esprimono attraverso la fissazione dei valori limite di emissione; i valori limite di emissione devono essere espressi contemporaneamente in:

- unità di concentrazione (massa di sostanza inquinante presente nella emissione riferita all'unità di volume nell'effluente gassoso emesso);

- portata volumetrica (volume di effluente gassoso emesso riferito all'unità di tempo);

mg/Nm^3 = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente.

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i Valori Limite di Emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni (escluse le fasi di arresto e avviamento impianti):

Temperatura: 0 °C

Pressione: 0,1013 MPa

Gas secco

Salvo quanto diversamente indicato nell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i., il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$E = [(21 - O_2) / (21 - O_{2M})] * E_m$$

dove:

E_m = concentrazione misurata

E = concentrazione

O_{2M} = tenore di ossigeno misurato

O_2 = tenore di ossigeno di riferimento

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi:

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente Arpa.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI – UNI EN – UNI EN ISO – UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008.
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)

Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM10 e/o PM2,5 (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A.
Determinazione dei Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013.
Determinazione dei Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010.
Determinazione dei Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015.
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati,

invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Altre prescrizioni:

- a) I Valori Limite di Emissione (VLE) si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- b) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - 1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 - 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al verificarsi dell'evento.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata (aorn@cert.arpa.emr) all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA EST sez. di Rimini), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

c) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

I sistemi di controllo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento (ad esempio: misuratore di pressione differenziale, misuratore di temperatura, misuratore di portata di ricircolo soluzione di lavaggio, ecc.) collegati ad impianti funzionanti a ciclo continuo (ad esempio: forni ceramici, atomizzatori, etc.), devono essere dotati di sistema di registrazione grafico/elettronico in continuo. I dati di funzionamento degli abbattitori e dei parametri caratteristici di esercizio degli impianti di produzione, sono mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo.

Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento, e garantire sia la lettura istantanea, sia la registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad esempio, annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie oppure con altra modalità che garantisca comunque analoga precisione).

d) Secondo quanto stabilito dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC: aoorn@cert.arpa.emr) all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA EST sez. di Rimini) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose,

entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime. Si considera adeguato un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

- e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
- f) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso). Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
- g) Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- h) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato

nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 “*Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni*” e Rapporto ISTISAN 91/41 “*Criteri generali per il controllo delle emissioni*”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l’Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale).

- i) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE) con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (corrispondente al “*Risultato Misurazione*” previa detrazione di “*Incetezza di Misura*”) risulta superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE).
- j) La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 “*Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni*” e Rapporto ISTISAN 91/41 “*Criteri generali per il controllo delle emissioni*”.
- k) Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l’Autorità Competente per il Controllo eseguirà i campionamenti e le valutazioni così come previsti dai precedenti punti f), g), h) e i).
- l) I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.
- m) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “*Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l’Autorità Competente per il controllo (Arpae APA EST Sez. di Rimini) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.
- n) Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare),

preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

- o) E' facoltà dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- p) Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): *"...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento"*, sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere

definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella Tabella seguente:

Quota > 5 m e $\leq$ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

Parapetto normale su tutti i lati;

Piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo

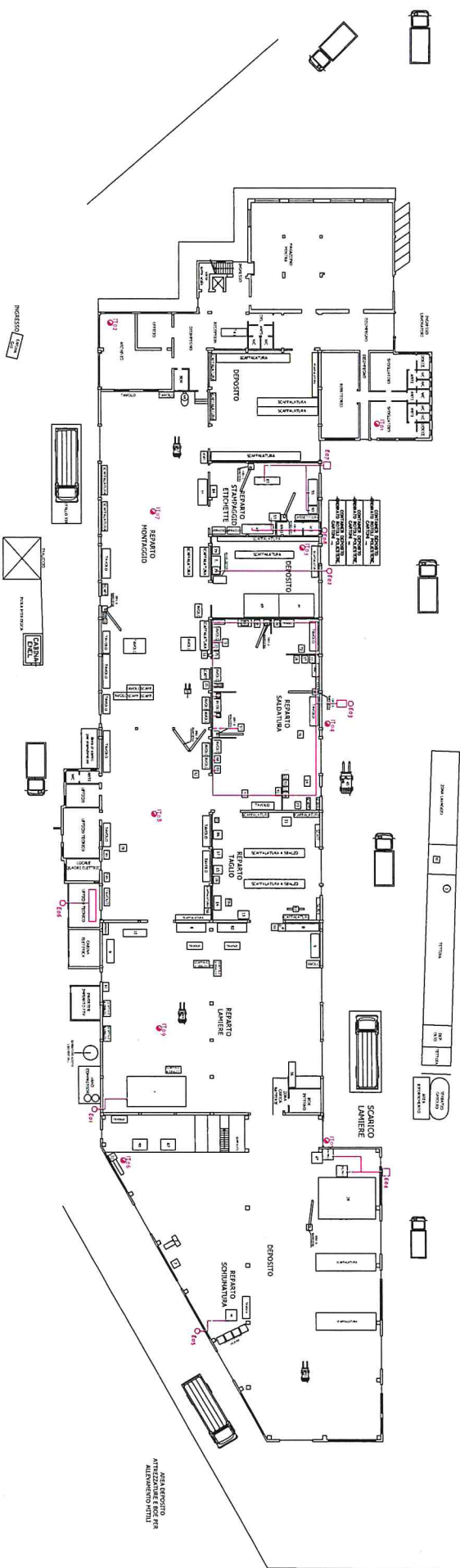
e, possibilmente di una:

Protezione contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti

dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- q) Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- r) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 ss.mm.ii.



ELENCO MACCHINE

- 1 PRESSA ROTINCE
- 2 LAVAGGIO
- 3 RINVIATO
- 5 TRAMICA
- 6 PULIZIONE
- 7 RINVIATO TRAMICA LAMIERE
- 8 TRAMICA PARALLELO
- 9 TRAMICA PARALLELO
- 10 RINVIATO
- 12 PRESSA ROTINCE
- 13 SEGA A MANTO
- 14 PRESSA
- 15 TRAMICA
- 16 RINVIATO TRAMICA
- 17 TRAMICA FRESA
- 18 CATEGORIE A MANTO
- 19 RINVIATO TRAMICA
- 20 CATEGORIE A MANTO
- 21 SEGA A MANTO
- 23 TRAMICA A COLONNA
- 24 PRESSA ROTINCE
- 26 RINVIATO TRAMICA
- 27 RINVIATO TRAMICA
- 28 RINVIATO TRAMICA
- 29 RINVIATO TRAMICA
- 30 RINVIATO TRAMICA
- 32 RINVIATO TRAMICA
- 33 TRAMICA RETE
- 35 PRESSA ROTINCE
- 36 RINVIATO
- 37 RINVIATO TRAMICA
- 38 RINVIATO TRAMICA
- 39 PRESSA PER TRAMICA
- 40 RINVIATO
- 41 RINVIATO TRAMICA
- 42 RINVIATO TRAMICA A 5 STAZIONI
- 43 RINVIATO TRAMICA
- 44 RINVIATO TRAMICA
- 45 RINVIATO TRAMICA
- 46 RINVIATO TRAMICA
- 47 RINVIATO TRAMICA
- 48 RINVIATO TRAMICA
- 49 RINVIATO TRAMICA
- 50 RINVIATO TRAMICA
- 51 RINVIATO TRAMICA
- 52 RINVIATO TRAMICA
- 53 RINVIATO TRAMICA
- 54 RINVIATO TRAMICA
- 55 RINVIATO TRAMICA
- 56 RINVIATO TRAMICA
- 57 RINVIATO TRAMICA
- 58 RINVIATO TRAMICA
- 59 RINVIATO TRAMICA
- 60 RINVIATO TRAMICA
- 61 RINVIATO TRAMICA
- 62 RINVIATO TRAMICA
- 63 RINVIATO TRAMICA
- 64 RINVIATO TRAMICA
- 65 RINVIATO TRAMICA
- 66 RINVIATO TRAMICA
- 67 RINVIATO TRAMICA
- 68 RINVIATO TRAMICA
- 69 RINVIATO TRAMICA
- 70 RINVIATO TRAMICA
- 71 RINVIATO TRAMICA
- 72 RINVIATO TRAMICA
- 73 RINVIATO TRAMICA
- 74 RINVIATO TRAMICA
- 75 RINVIATO TRAMICA
- 76 RINVIATO TRAMICA
- 77 RINVIATO TRAMICA
- 78 RINVIATO TRAMICA
- 79 RINVIATO TRAMICA
- 80 RINVIATO TRAMICA
- 81 RINVIATO TRAMICA
- 82 RINVIATO TRAMICA
- 83 RINVIATO TRAMICA
- 84 RINVIATO TRAMICA
- 85 RINVIATO TRAMICA
- 86 RINVIATO TRAMICA
- 87 RINVIATO TRAMICA
- 88 RINVIATO TRAMICA
- 89 RINVIATO TRAMICA
- 90 RINVIATO TRAMICA

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.